

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 novembre 2025, n. 201
Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i. - D.Lgs 19 del 02/02/2021 – D.G.R. N. 1075/2025. Prescrizione di misure di eradicazione per n. 106 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i., site in agro di Cagnano Varano (FG) - Area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie pauca - Cagnano Varano (FG)".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);

- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi;
- La D.G.R. n. 1593 del 25/11/2024 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2024-2026;
- La D.G.R. n. 903 del 26/06/2025 che ha modificato ed integrato la D.G.R. n. 994/2024;
- La D.G.R. n. 1075 del 29/07/2025 che ha approvato il Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia 2025-2027;
- La Determina dirigenziale n. 45 del 26/03/2025 di approvazione delle "Procedure operative per la sorveglianza, il campionamento, le analisi diagnostiche e l'applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di *Xylella fastidiosa*.";
- La Determina dirigenziale n. 163 del 08/10/2025 di istituzione dell'area delimitata per "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* – Cagnano Varano (FG)" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.".

PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF, con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- In Puglia sono presenti aree delimitate per le tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;

- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 190 del 12/12/2024, ha affidato, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai seguenti laboratori ufficiali designati e autorizzati ad operare nel territorio regionale e accreditati EN ISO/IEC 17025 o in via di accreditamento:
 - Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo;
 - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari;
 - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano;
 - Dipartimento di Scienze Agrarie degli alimenti e dell'ambiente (SAFE) - Univ. Foggia;
 - CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (IPSP) di Bari;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determine: n. 54 del 07/04/2025, n. 62 del 15/04/2025 e n. 91 del 19/05/2025, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori innanzi citati, per il periodo 2025-2026, in applicazione del Piano di azione approvato con la D.G.R. 1593 del 25/11/2024.
- L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR è stato individuato come laboratorio nazionale di riferimento nell'ambito del piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*, approvato con Decreto del Ministro 24 gennaio 2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 101 del Reg. (UE) 2017/625 e considerata la presenza nel territorio regionale di 3 sottospecie di *Xylella fastidiosa*, il CNR effettua la caratterizzazione della sottospecie con la PCR in tempo reale sulla base del metodo Dupas *et al.* 2019 per ogni pianta risultata infetta e la caratterizzazione del genotipo nei nuovi focolai individuati in zona indenne;
- L'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, a seguito dell'individuazione del focolaio in agro di Cagnano Varano (FG) (zona indenne), ha effettuato la caratterizzazione del genotipo e ha comunicato (n. ro Prot. 0552255/2025), che il profilo di Sequence Type del batterio è *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Cagnano Varano (FG), a seguito dell'attività di sorveglianza effettuata da ispettori/agenti/assistenti fitosanitari, sono state individuate n° 106 (centosei) piante di olivo infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova n. 91P/2025 del 28/10/2025;
 - rapporto di prova n. 92P/2025 del 28/10/2025;
 - rapporto di prova n. 94P/2025 del 30/10/2025;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali del terreno sul quale insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO CHE

- Nella zona infetta dell'area delimitata "*Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* – Cagnano Varano (FG)", istituita con determina dirigenziale n. 163 del 08/10/2025, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020;
- Le misure di eradicazione del patogeno comportano, ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato;
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato

- sanitario;
- d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
- e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201 e s.m.i.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia

della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;

- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infette dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.5 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia 2025-2027" approvato con D.G.R. N. 1075 del 29/07/2025, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione dando priorità all'estirpazione delle n° 106 piante di olivo infette di cui ai rapporti di prova n. 91P/2025 del 28/10/2025, n. 92P/2025 del 28/10/2025 e n. 94P/2025 del 30/10/2025 del CNR, indicati nell'allegato 1/B al presente provvedimento e pubblicati sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nelle zone infette di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico e risultati indenni alle analisi di laboratorio;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;

- Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere (cfr. DGR n. 1161 del 7/8/2024 concernente "Approvazione modifiche ed integrazioni alle <Linee guida per la predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale.>, adottate con D.G.R. n. 2100 del 2019" e l'impatto di genere stimato risulta neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere nell'agro di Cagnano Varano (FG) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso è incluso nella zona infetta dell'area delimitata "Xylella fastidiosa sottospecie pauca - Cagnano Varano (FG)" e, come tale non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e s.m.i.;
2. Di dare atto che le piante di olivo infette individuate in agro di Cagnano Varano (FG) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di stabilire che, qualora ci fosse stato un cambio di proprietà delle particelle, il proprietario riportato nell'allegato 1/B dovrà comunicare tale variazione all'Osservatorio indicando anche il nome del nuovo proprietario, entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, agli indirizzi mail: gestionefitosanitaria@pec.rupar.puglia.it, protocollo@pec.arifpuglia.it, m.cantatore@regione.puglia.it;
4. Di stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi,

pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alle piante infette, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* genotipo ST53;

5. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno alla piante infette, indicati nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n°106 piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*;
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
 - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
dando priorità all'estirpazione delle n. 106 piante infette.
6. Di applicare nella zona infetta, di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico e risultate non infette alle analisi di laboratorio;
7. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
8. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
9. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Francesco Palmisano dell'Osservatorio fitosanitario (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;

- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti/assistenti dell'Osservatorio e/o ARIF. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF;
10. Di stabilire che i proprietari/conducenti o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 5, con la seguente modalità:
 - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conducente la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
 11. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
 12. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
 13. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscendo alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
 14. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alle D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 e n. 903 del 26/06/2025. Il proprietario può eseguire la richiesta di contributo accedendo con le proprie credenziali SPID al portale <https://xylella.arifpuglia.it/> (contattare dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 il numero 3896982031 per l'eventuale richiesta di supporto);
 15. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia;
 16. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Cagnano Varano (FG) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessato all'estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Foggia affinché, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate e dall'allegato 1 (1/A e 1/B), firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO 1_completo.pdf - 633da1272dc6f2cb0091dfbec2fa5b28aaa26f662fb71e613421128c39de2fdc

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 181/DIR/2025/00206

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca"
Francesco Palmisano
- E.Q. "Programmazione e gestione fitosanitaria"
Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
Salvatore Infantino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1

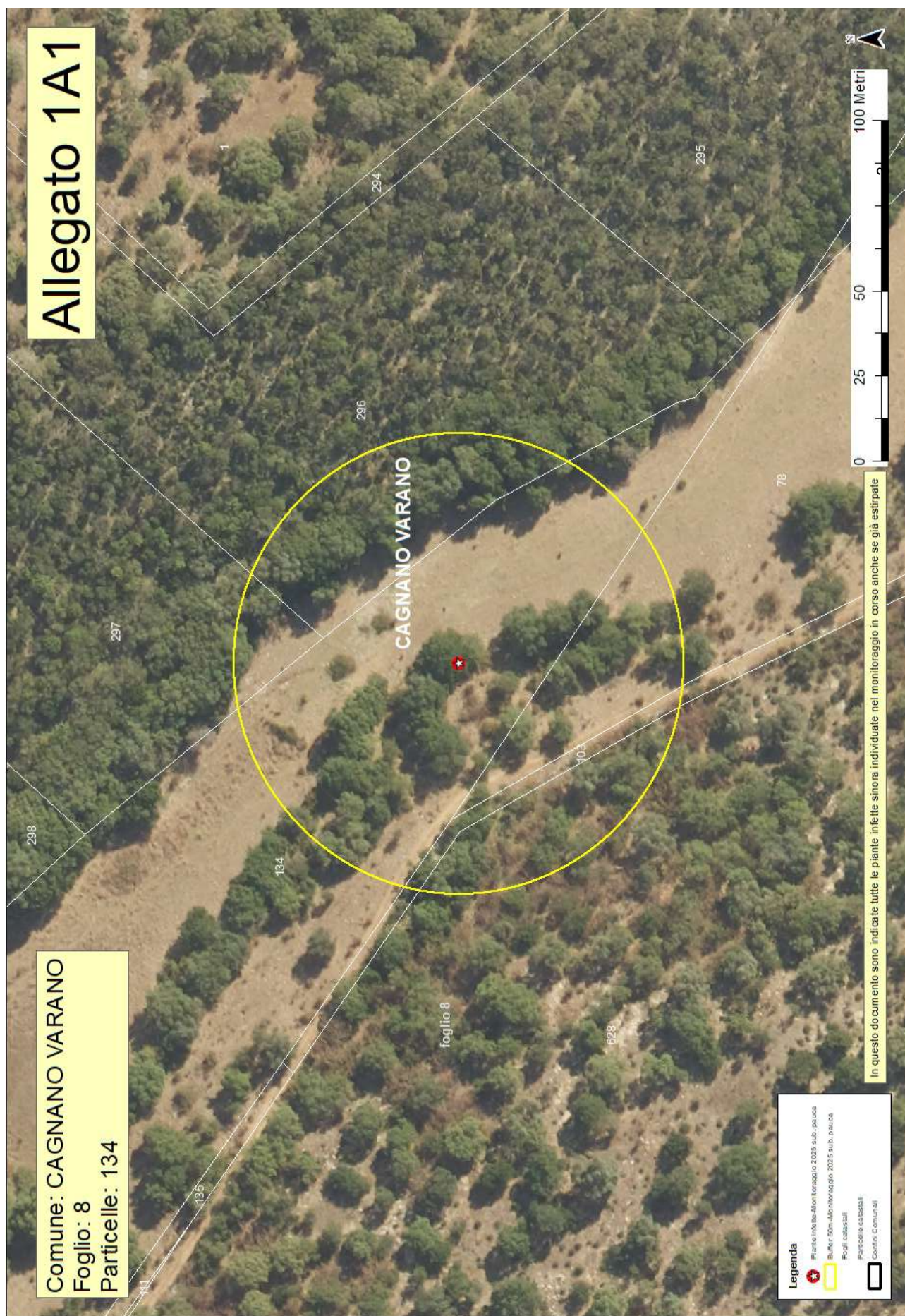


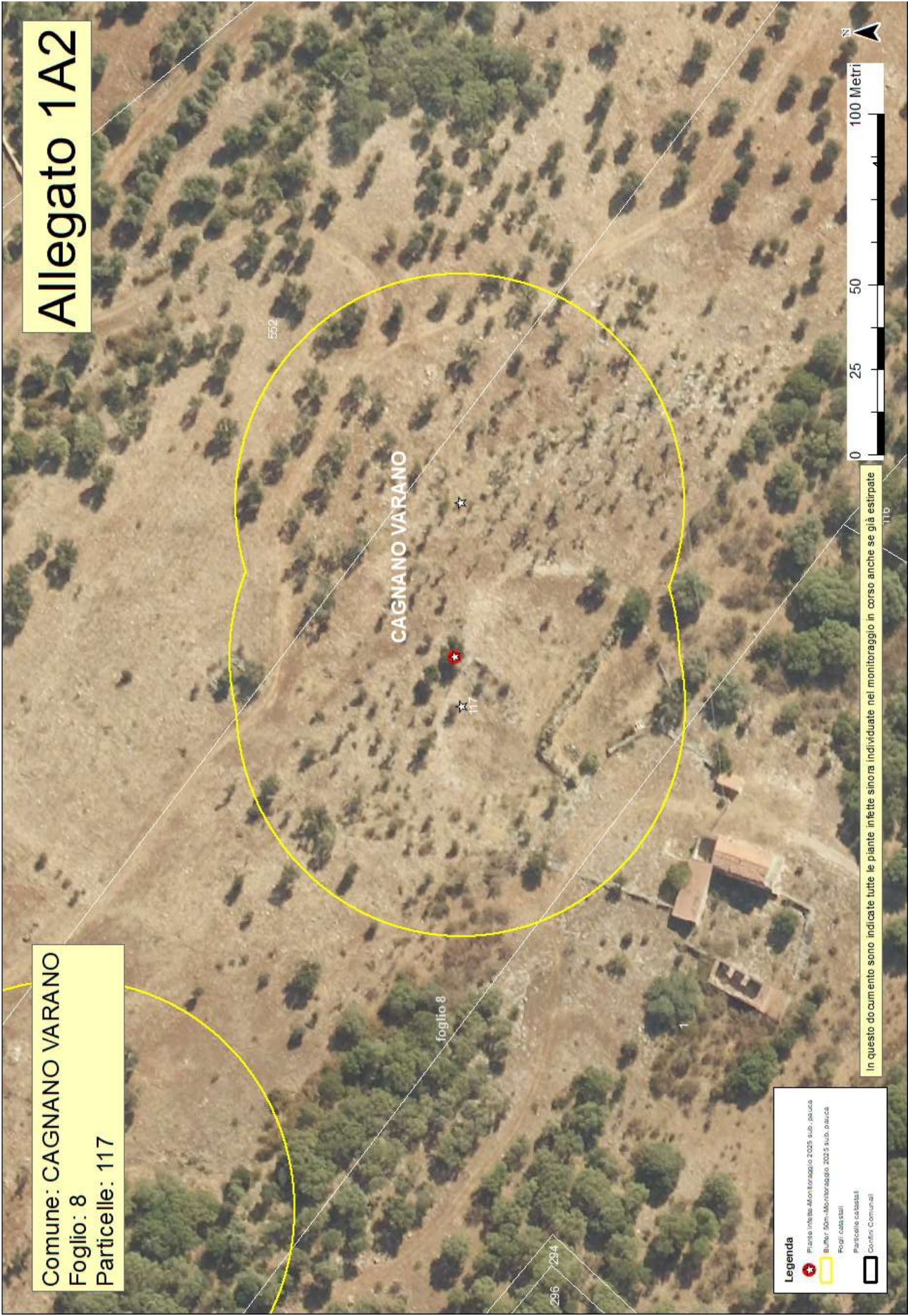
**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 6 (sei) ortofoto



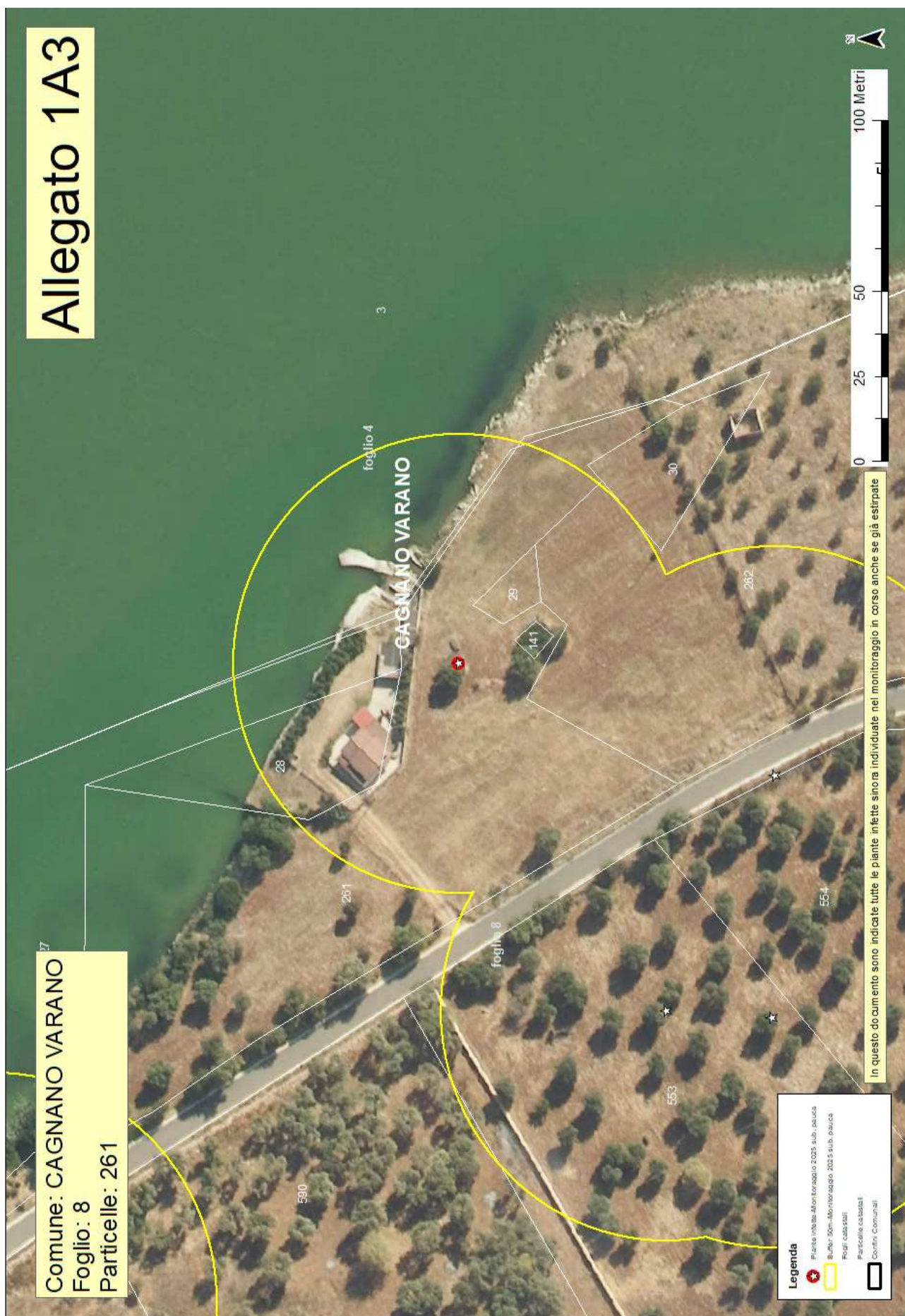


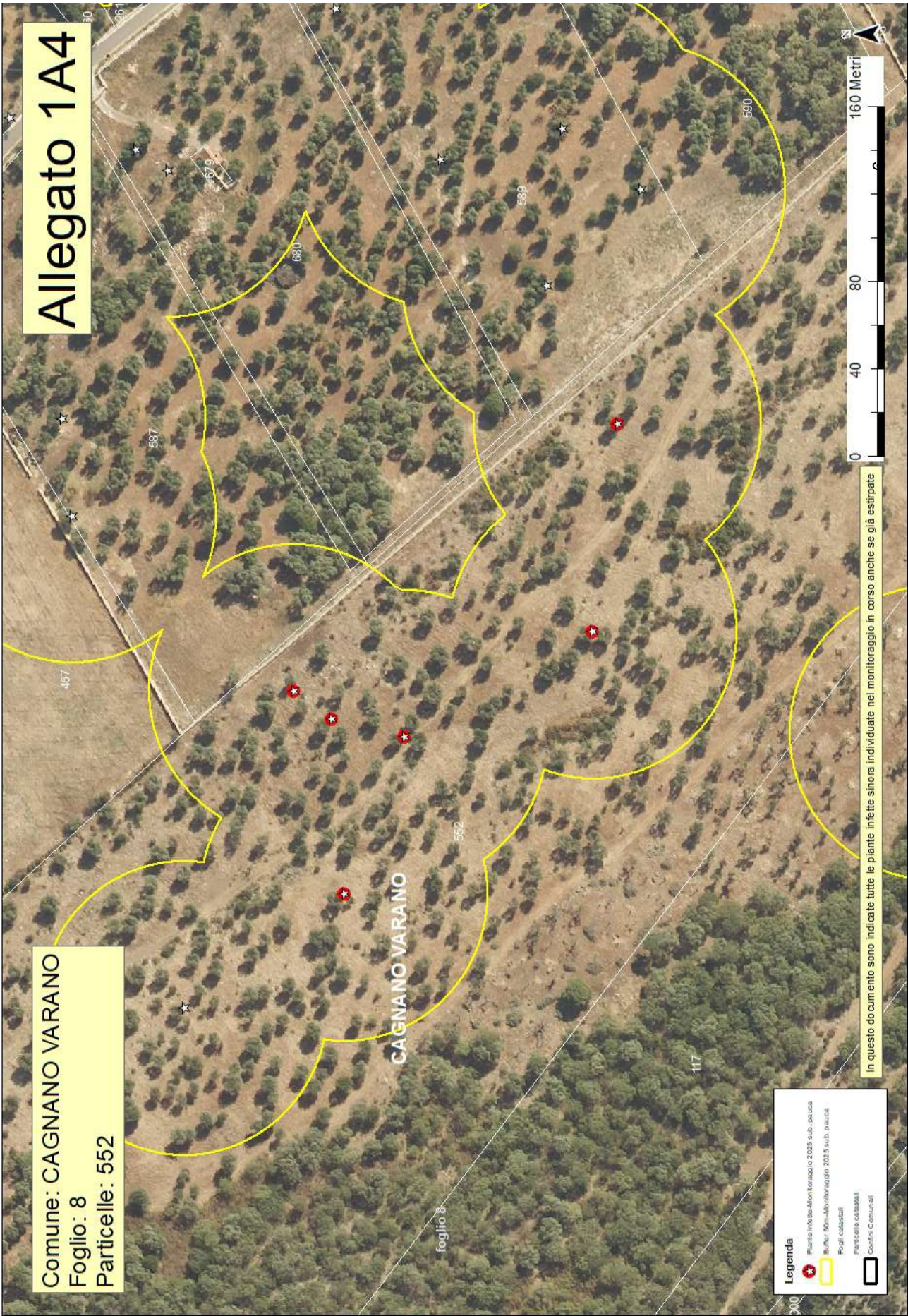
Allegato 1A3

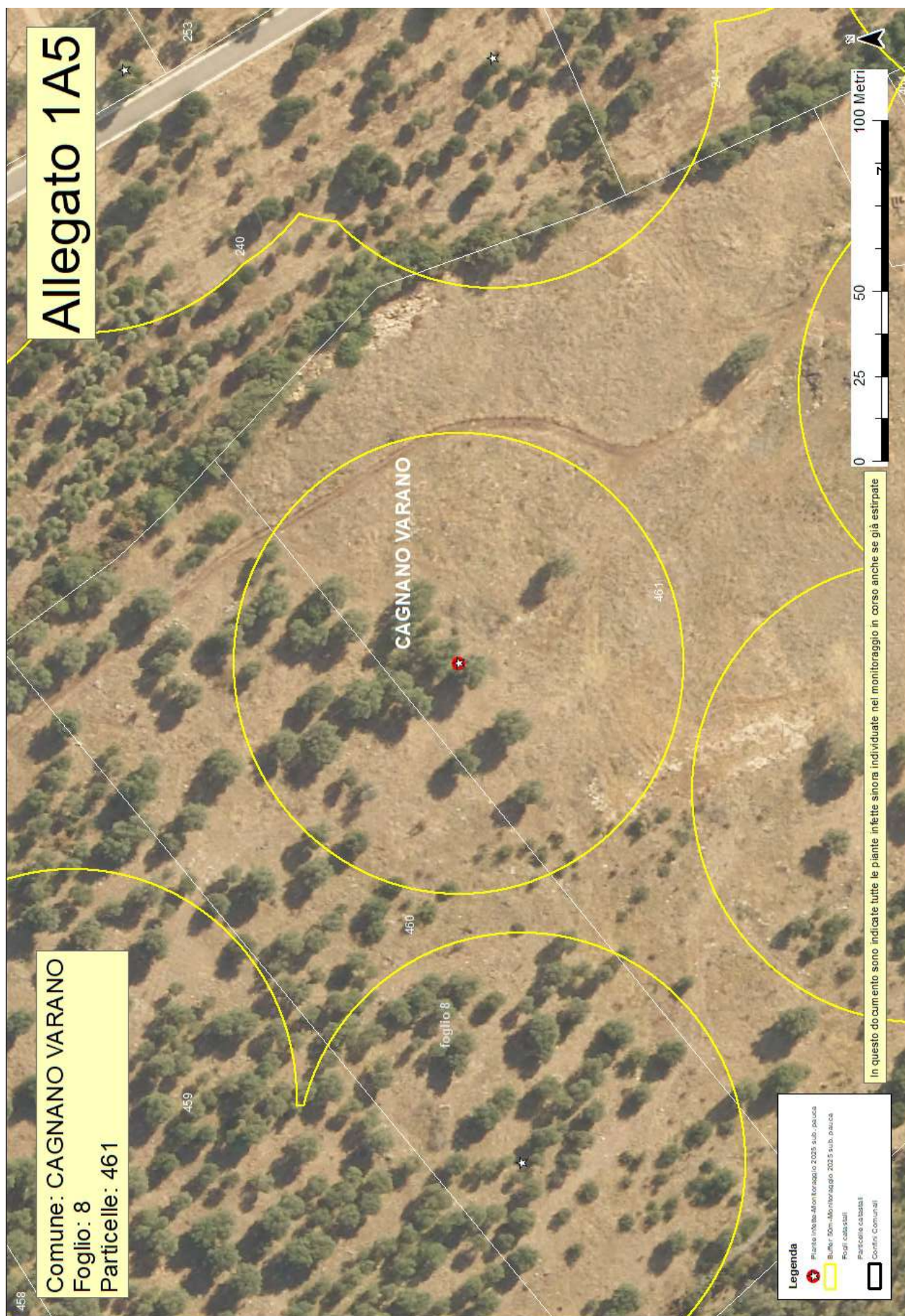
Comune: CAGNANO VARANO

Foglio: 8

Particelle: 261





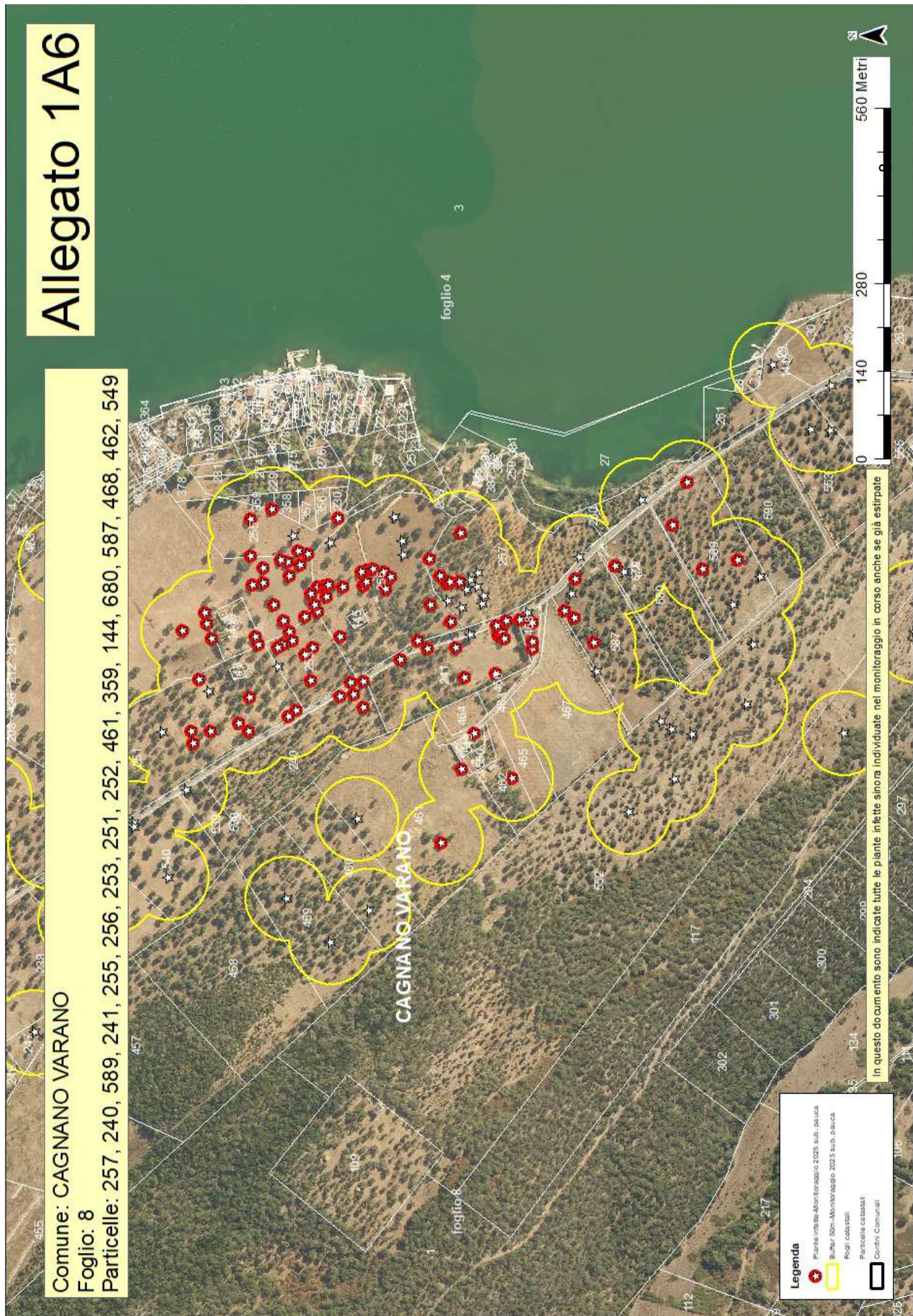


Allegato 1A6

Comune: CAGNANO VARANO

Foglio: 8

Particelle: 257, 240, 589, 241, 255, 256, 253, 251, 252, 461, 359, 144, 680, 587, 468, 462, 549



ALLEGATO 1/B

AREA DELIMITATA "XYLELLA FASTIDIOSA SOTTOSPECIE - PAUCA – CAGNANO VARANO (FG)" - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2025									
AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
CAGNANO VARANO	1901287	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68207279	41,88667283	8	117	LEO MICHELA GIULIA LEO ELISABETTA LEO MARINA PIA LEO MARCO LEO NICOLINA
CAGNANO VARANO	1900496	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,67873746	41,88525633	8	134	DI FIORE MICHELA PELUSI LERIANA PELUSI BERARDINO DI FIORE LIBERO NAZARIO PELUSI ANTONIA PELUSI DANILA DI FIORE BERNARDINA PELUSI SANTO DI FIORE MARIA SANTA PELUSI MICHELE PELUSI ANGELA DE SIMONE GRAZIA CRISCUOLI CARMELO CRISCUOLI DONATA

									CRISCUOLI MICHELA
CAGNANO VARANO	1901351	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68200171	41,89387694	8	144	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1901347	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68188772	41,893843	8	144	
CAGNANO VARANO	1902976	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68136301	41,89269794	8	240	
CAGNANO VARANO	1902983	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68116888	41,89280376	8	240	GALLO GIOVANNA
CAGNANO VARANO	1902972	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68115279	41,89295251	8	240	ANTONietta
CAGNANO VARANO	1902981	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68098381	41,89269195	8	240	GALLO GIUSEPPINA
CAGNANO VARANO	1902964	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68197355	41,89115653	8	241	
CAGNANO VARANO	1902986	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68223506	41,89113456	8	241	
CAGNANO VARANO	1902969	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68205401	41,89118448	8	241	
CAGNANO VARANO	1904400	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68182871	41,89199912	8	241	GALLO ANTONietta
CAGNANO VARANO	1904407	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68167582	41,89229312	8	241	
CAGNANO VARANO	1902916	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68147533	41,89125536	8	241	
CAGNANO VARANO	1902925	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68142034	41,89158581	8	241	

CAGNANO VARANO	1902913	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68184564	41,89168814	8	241	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1902965	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6820168	41,89121468	8	241	
CAGNANO VARANO	1902979	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68215976	41,89124182	8	241	
CAGNANO VARANO	1902934	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68095163	41,8934307	8	251	
CAGNANO VARANO	1902911	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68076521	41,89404964	8	251	
CAGNANO VARANO	1901372	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68138967	41,89448507	8	251	
CAGNANO VARANO	1904461	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68064049	41,89436486	8	251	
CAGNANO VARANO	1902915	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68065323	41,89394732	8	251	
CAGNANO VARANO	1901359	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68112779	41,89394023	8	251	
CAGNANO VARANO	1901384	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68047312	41,89454948	8	251	
CAGNANO VARANO	1901381	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68065362	41,89457784	8	251	
CAGNANO VARANO	1902931	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68086354	41,89351297	8	251	
CAGNANO VARANO	1902958	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68276614	41,89379308	8	252	
CAGNANO VARANO	1902962	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68261057	41,89327267	8	252	

CAGNANO VARANO	1904434	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68218946	41,89440803	8	252
CAGNANO VARANO	1902978	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68246185	41,89366789	8	252
CAGNANO VARANO	1902957	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,682742	41,8939019	8	252
CAGNANO VARANO	1904449	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6823457	41,8944245	8	252
CAGNANO VARANO	1901324	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68287576	41,8935002	8	252
CAGNANO VARANO	1901313	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68303282	41,89338861	8	252
CAGNANO VARANO	1904440	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68208776	41,89466858	8	252
CAGNANO VARANO	1901322	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68309946	41,89359745	8	252
CAGNANO VARANO	1901321	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68307964	41,89352862	8	252
CAGNANO VARANO	1902974	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68223238	41,89357046	8	252
CAGNANO VARANO	1902970	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68228602	41,89333586	8	252
CAGNANO VARANO	1904428	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68196818	41,8943528	8	252
CAGNANO VARANO	1901333	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68207949	41,89350757	8	252
CAGNANO VARANO	1902954	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68298027	41,8937878	8	252

CAGNANO VARANO	1902975	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68135127	41,8928387	8	253	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1901338	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68189308	41,89357246	8	253	
CAGNANO VARANO	1901330	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68137506	41,89326405	8	253	
CAGNANO VARANO	1901332	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68173885	41,89333586	8	253	
CAGNANO VARANO	1901331	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68184693	41,89325032	8	253	
CAGNANO VARANO	1901341	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68184547	41,89363036	8	253	
CAGNANO VARANO	1901335	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68195142	41,89347138	8	253	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1901075	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68370357	41,89297098	8	255	
CAGNANO VARANO	1901259	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68322905	41,89341069	8	255	
CAGNANO VARANO	1901245	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68318132	41,8932971	8	255	
CAGNANO VARANO	1902953	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68315372	41,89392985	8	255	
CAGNANO VARANO	1902602	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68369016	41,89393184	8	255	
CAGNANO VARANO	1901147	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68293646	41,89247332	8	256	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1901127	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68295456	41,89265593	8	256	

CAGNANO VARANO	1904424	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68245769	41,89196517	8	256
CAGNANO VARANO	1902922	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68273261	41,89311523	8	256
CAGNANO VARANO	1901153	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68285197	41,89240244	8	256
CAGNANO VARANO	1902792	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68292975	41,89271441	8	256
CAGNANO VARANO	1902670	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6825757	41,89309527	8	256
CAGNANO VARANO	1902991	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68200171	41,89294752	8	256
CAGNANO VARANO	1902807	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68278799	41,89265937	8	256
CAGNANO VARANO	1904409	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68193935	41,89209845	8	256
CAGNANO VARANO	1904414	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6822183	41,89174005	8	256
CAGNANO VARANO	1902923	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68274066	41,89307331	8	256
CAGNANO VARANO	1901171	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68268701	41,89245236	8	256
CAGNANO VARANO	1902799	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68273529	41,89269694	8	256
CAGNANO VARANO	1902996	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68235509	41,8931956	8	256
CAGNANO VARANO	1902921	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68271451	41,8931971	8	256

CAGNANO VARANO	1902781	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6827125	41,89291657	8	256	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1902966	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68245634	41,89322305	8	256	
CAGNANO VARANO	1901139	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68296865	41,89259012	8	256	
CAGNANO VARANO	1902919	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68286741	41,89185393	8	257	
CAGNANO VARANO	1902927	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68275809	41,89178248	8	257	
CAGNANO VARANO	1902930	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68278559	41,89175453	8	257	
CAGNANO VARANO	1902914	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6827943	41,89163872	8	257	
CAGNANO VARANO	1902918	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68311013	41,89197266	8	257	
CAGNANO VARANO	1902937	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68348732	41,89163385	8	257	
CAGNANO VARANO	1902627	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68589091	41,88822534	8	261	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	1901212	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68383048	41,89369443	8	359	PELUSI MARIA
CAGNANO VARANO	1904235	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,67939192	41,89275984	8	461	DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	1904301	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,6790553	41,89184038	8	461	
CAGNANO VARANO	1901733	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68011209	41,89162774	8	461	

CAGNANO VARANO	1901701	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,67996994	41,89107167	8	462	DI NAUTA MICHELE
CAGNANO VARANO	1901371	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68192549	41,89084683	8	468	DI NAUTA MICHELE
CAGNANO VARANO	1901369	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68183108	41,89084522	8	468	
CAGNANO VARANO	1901379	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68223909	41,89098182	8	468	
CAGNANO VARANO	1901373	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68220824	41,89084704	8	468	
CAGNANO VARANO	1901718	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68061735	41,89148198	8	549	DI NAUTA TOMMASO
CAGNANO VARANO	1901606	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68079203	41,88945034	8	552	LEO ELISABETTA LEO MARINA PIA LEO MARCO
CAGNANO VARANO	1901545	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68103611	41,88851187	8	552	
CAGNANO VARANO	1901598	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68067738	41,88932905	8	552	
CAGNANO VARANO	1901591	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68060294	41,88910291	8	552	
CAGNANO VARANO	1901323	91P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68189046	41,88843375	8	552	DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	1901578	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,67995921	41,8892916	8	552	
CAGNANO VARANO	1901358	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68237588	41,89049311	8	587	
CAGNANO VARANO	1901360	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68191051	41,89017515	8	587	

CAGNANO VARANO	1901356	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68226944	41,89038755	8	587	
CAGNANO VARANO	1901354	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68282677	41,89037665	8	587	
CAGNANO VARANO	1902830	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68297267	41,8889901	8	589	DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	1902818	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68310075	41,88860772	8	589	
CAGNANO VARANO	1901340	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68359494	41,88931756	8	589	
CAGNANO VARANO	1902882	94P/2025 CNR	30/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68421185	41,88915882	8	589	
CAGNANO VARANO	1901336	92P/2025 CNR	28/10/2025	Olivo (<i>Olea europaea</i>)	15,68301558	41,88994453	8	680	DI NAUTA ANGELO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1900496)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CAGNANO VARANO	8	628	PELUSI GIUSEPPE MARIO ANTONIO
			DI FIORE MICHELA, PELUSI LERIANA, PELUSI BERARDINO, DI FIORE LIBERO NAZARIO, PELUSI ANTONIA, PELUSI DANILA, DI FIORE BERNARDINA, CRISCUOLI CARMELO, CRISCUOLI DONATA, CRISCUOLI MICHELA, PELUSI SANTO, DI FIORE MARIA SANTA, PELUSI MICHELE, PELUSI ANGELA, DE SIMONE GRAZIA
CAGNANO VARANO	8	134	DI FIORE MICHELA, DI FIORE BERARDINA, DI FIORE LIBERO NAZARIO, PELUSI ANGELA, PELUSI DANILA, DE SIMONA GIOVANNA, PELUSI BERARDINO, PELUSI SANTO, DE SIMONE GRAZIA, PELUSI LERIANA, DI FIORE MARIA SANTA, PELUSI ANTONIA, CRISCUOLI CARMELO, CRISCUOLI DONATA, CRISCUOLI MICHELA, PELUSI MICHELE
CAGNANO VARANO	8	103	DE SIMONE GRAZIA, PELUSI MICHELE, PELUSI LERIANA, CRISCUOLI CARMELO, CRISCUOLI DONATA, CRISCUOLI MICHELA, PELUSI DANILA, PELUSI SANTO, DI FIORE BERNARDINA, DI FIORE MARIA SANTA, DI FIORE LIBERO NAZARIO, PELUSI BERARDINO, DI FIORE MICHELA, PELUSI ANTONIA, PELUSI ANGELA
CAGNANO VARANO	8	78	MASSERIA TRIGNO DI DOMENICO DI MONTE SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO
CAGNANO VARANO	8	297	MASSERIA TRIGNO DI DOMENICO DI MONTE SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO
CAGNANO VARANO	8	296	MASSERIA TRIGNO DI DOMENICO DI MONTE SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1901287)		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
CAGNANO VARANO	8	552
CAGNANO VARANO	8	117

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1902627)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CAGNANO VARANO	8	262	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	261	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	141	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	29	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	28	PETRONCA ANTONIA MATTEA, DI MAGGIO MARIA MICHELINA
CAGNANO VARANO	8	27	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	4	3	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1901323,1901545,1901578,1901591,1901598,1901606)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CAGNANO VARANO	8	589	DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	8	587	DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	8	552	LEO ELISABETTA, LEO MARINA PIA, LEO MARCO
CAGNANO VARANO	8	467	DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	680	DI NAUTA ANGELO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1904235)			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	PROPRIETARI
CAGNANO VARANO	8	461	DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	460	DI NAUTA MICHELE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1904235)			
1902927, 1902930, 1902937, 1902981, 1902985, 1902965, 1902969, 1902979, 1902986, 1902602, 1902670, 1902921, 1902922, 1902923, 1902781, 1902830, 1902913, 1902916, 1902925, 1902964, 1902972, 1902975, 1902976, 1902983, 1902991, 1902882, 1902914, 1902918, 1902919, 1902792, 1902799, 1902807, 1902911, 1902915, 1902978, 1902996, 1904301, 1904428, 1904434, 1904440, 1904449, 1904461, 1904400, 1904407, 1904409, 1904414, 1902931, 1904424, 1902934, 1902953, 1902954, 1902957, 1902958, 1902962, 1902966, 1902970, 1902974, 1901212, 1901384, 1901075, 1901127, 1901245, 1901259, 1901313, 1901321, 1901322, 1901324, 1901372, 1901381, 1901139, 1901147, 1901153, 1901171, 1901330, 1901331, 1901332, 1901333, 1901335, 1901338, 1901341, 1901347, 1901351, 1901359, 1901336, 1901340, 1901354, 1901356, 1901358, 1901360, 1901369, 1901371, 1901373, 1901379, 1901701, 1901718, 1901733)	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
CAGNANO VARANO	8	275	STEFANIA ALFREDO GIUSEPPE, STEFANIA ANNA, STEFANIA MARINA, STEFANIA ROMINA
CAGNANO VARANO	8	274	STEFANIA ALFREDO GIUSEPPE, STEFANIA ANNA, STEFANIA MARINA, STEFANIA ROMINA
CAGNANO VARANO	8	261	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	260	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	259	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	258	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	257	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	256	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	255	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	253	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	252	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	251	COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	241	GALLO ANTONIETTA
CAGNANO VARANO	8	240	GALLO GIOVANNA ANTONIETTA, GALLO GIUSEPPINA
CAGNANO VARANO	8	590	DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	8	230	STEFANIA GIAMMARIA, STEFANIA MARGHERITA GIUDITTA
CAGNANO VARANO	8	589	DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	8	229	COLUMPSI LUCIA
CAGNANO VARANO	8	587	DI NAUTA ANGELO

CAGNANO VARANO	8	550		
CAGNANO VARANO	8	549		DI NAUTA TOMMASO,
CAGNANO VARANO	8	145		COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	144		COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	143		COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	539		GALLO SALVATORE ANTONIO, GRASSI VINCENZA
CAGNANO VARANO	8	468		DI NAUTA MICHELE
CAGNANO VARANO	8	467		DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	466		DI NAUTA MICHELE
CAGNANO VARANO	8	465		DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	464		DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	463		DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	462		DI NAUTA MICHELE
CAGNANO VARANO	8	461		DI MAURO DOMENICO PIO
CAGNANO VARANO	8	378		COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	359		PELUSI MARIA
CAGNANO VARANO	8	358		STEFANIA ALDO
CAGNANO VARANO	8	357		CURATOLO ANTONIA, STEFANIA MARIO, STEFANIA NICOLA
CAGNANO VARANO	8	356		STEFANIA MARIA LAZZARA
CAGNANO VARANO	8	27		COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	26		COMUNE DI CAGNANO VARANO
CAGNANO VARANO	8	679		DI NAUTA ANGELO
CAGNANO VARANO	8	680		DI NAUTA ANGELO